DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE NELL'ANNO 2008

Art. 7

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare".

Versione in vigore dal 16 febbraio 2008, non più in vigore dal 1 marzo 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-svolgimento-delle-elezioni-politiche-ed/art-7-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it